



Comune di  
**CUMIGNANO SUL NAVIGLIO**  
Provincia Di Cremona

**DELIBERAZIONE** [N.2](#)

del 27-02-2018

Cod. Ente: 10742

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Adunanza: Ordinaria di: Prima convocazione in seduta Pubblica

COPIA

**Oggetto: Imposta Municipale Propria (IMU): conferma per l'esercizio 2018 delle aliquote approvate con deliberazione consiliare n. 15 del 07.08.2015.**

L'anno duemiladiciotto addì ventisette del mese di febbraio alle ore 20:30, nella sala delle adunanza consiliari, previa l'osservanza delle modalità e dei termini prescritti sono stati convocati a seduta per oggi i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

<b>ASSANDRI ALDO</b>	<b>P</b>	<b>BERTOLOTTI VALENTINA</b>	<b>P</b>
<b>BOSIO GIOVANNA</b>	<b>A</b>	<b>CALATRONI ATTILIO</b>	<b>P</b>
<b>BOSIO GIOVANNI</b>	<b>P</b>	<b>CAGLIONI GIAN CARLO</b>	<b>P</b>
<b>DELGROSSI GIOVANNI BENEDETTO</b>	<b>P</b>	<b>CAGLIONI LUIGI</b>	<b>A</b>
<b>FUSAR POLI PIERAGOSTINO</b>	<b>P</b>	<b>GHISLANDI TERESIO</b>	<b>P</b>
<b>ROSSI SILVIO</b>	<b>P</b>		

Partecipa il Segretario Comunale Clemente Dr. Giovanni il quale provvede alla redazione del verbale.

Accertata la validità dell'adunanza l'Arch. ASSANDRI ALDO in qualità di SINDACO ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il Consiglio a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.

**Oggetto: Imposta Municipale Propria (IMU): conferma per l'esercizio 2018 delle aliquote approvate con deliberazione consigliere n. 15 del 07.08.2015.**

## IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l'altro, l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti TASI e TARI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU;

VISTO il comma 677 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014): "Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima TASI non può eccedere il 2,5 per mille. \*\*\* omissis\*\*\*";

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

VISTA la comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze prot. 4033/2014 del 28/02/2014, con la quale è stata resa nota la nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale;

PRESO ATTO che l'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'Art.13 del D.L.201/2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, è riservata allo Stato nella misura standard standard dello 0,76 per cento;

VISTA la manovra tariffaria introdotta dalla legge 208 del 28.12 2015 (legge di stabilità 2016);

RICHIAMATI in particolare i seguenti commi dell'art.1 della legge 208/2015:

1. il comma 10 letterab), il quale prevede la riduzione del 50% dell'imposta per le abitazioni, escluse quelle classificate in A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado a condizione:
  - che sia utilizzata da questi come abitazione principale, con contratto registrato;
  - che il comodante possieda un solo immobile in Italia nonché risieda anagraficamente e dimora abitualmente nel comune in cui è situato l'immobile in comodato;
2. Il comma 13, il quale prevede che l'esenzione dell'IMU per terreni agricoli si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare MEF n.9 del 14.06.1993 Sono altresì esenti dall'IMU i terreni agricoli:
  - posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art.1 del D.Lgs 29.03.2004 n.99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
  - ubicati nelle isole minori
  - ad immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile ed inusucapibile;

TENUTO CONTO che non occorre variare per l'anno 2018 le aliquote dell'imposta municipale propria "IMU", pertanto si confermano le aliquote applicate per l'anno d'imposta 2015, approvate con proprio atto n. 15 del 07.08.2016, come di seguito riportato:

- a) 0,76% aliquota di base;
- b) 0,40% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze (A/1, A/8, A/9);

- c) 0,40% per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- e) 0,20% per i fabbricati rurali non strumentale (di cui all'art. 9, comma 3-bis, del Decreto Legge n. 557/93 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 133/1994);

#### VISTI

- lo Statuto del Comune;
- l'allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;
- l'allegato parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile del Settore Contabilità ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;
- il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;
- l'articolo 42 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;

Con voti favorevoli n. 9, contrari nessuno, astenuti nessuno;

#### DELIBERA

1. di confermare per l'anno 2018 le medesime aliquote IMU in vigore nell'anno 2017 come segue:
  - a) 0,76% aliquota di base;
  - b) 0,40% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze (A/1, A/8, A/9);
  - c) 0,40% per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
  - d) 0,20% per i fabbricati rurali non strumentale (di cui all'art. 9, comma 3-bis, del Decreto Legge n. 557/93 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 133/1994);
2. di determinare l'importo minimo IMU da versare pari a € 12,00, da intendersi come imposta complessiva da versare su base annua nei confronti sia dello Stato, ove dovuta, che del Comune. Se l'ammontare relativo alla prima rata non supera tale importo minimo, l'importo dovuto in acconto può essere versato cumulativamente con l'importo dovuto a saldo;
3. di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;
4. di dare atto che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;
5. di dare atto che a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico;

Con successiva e separata votazione: voti favorevoli n. 9, contrari nessuno, astenuti nessuno, il Consiglio Comunale

#### DICHIARA

Il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. n. 267/2000.

---

Il sottoscritto Segretario Comunale in qualità di responsabile del servizio, esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n.267.

Il Segretario Comunale  
F.to Clemente Dr. Giovanni

Il sottoscritto Sindaco in qualità di responsabile del servizio, esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n.267.

Il Sindaco  
F.to Assandri Arch. Aldo

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO  
F.to Arch. Aldo Assandri

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Clemente Dr. Giovanni

-----

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta

( x ) che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il 03.03.2018 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Clemente Dr. Giovanni

-----

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

( x ) è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 c. 4 del D.Lgs. 267/2000 in data 27.02.2018.

( ) è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_, decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134 c. 3 del D.Lgs. n. 267/18.08.2000.

Li 27.02.2018

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Clemente Dr. Giovanni

-----

- Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Li 03.03.2018

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Clemente Dr. Giovanni